



Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinamento scientifico
C. Corgi, A. Guerra

Coordinatore di redazione
Alessandro Pratesi

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,
Paolo Bisi, Elena Fracassi,
Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi,
S. Baruzzi, F. Boni, A. Bonghi,
A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi,
M. Brisciani, P. Clementi,
G.M. Colombo, C. Corgi,
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,
P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini,
S. Setti, L. Simonelli, L. Sorgato,
M. Taurino, E. Valcarengi,
L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
S. Bettiol, G. Beschi, P. Bisi,
D. Bussola, G. Campisi, L. Cellini,
M. Coppola, C. Corgi, A. Del Prete,
C. De Stefanis, P. Di Marino,
R.V. Favero, C. Feriozzi, G. Fino,
J. Granaty, A. Guerra, M. Lenzarini,
A. Marino, T. Panozzo, A. Pratesi,
S. Ripoli, P. Rossi, A. Sica, P. Tetto,
L. Valerio, S. Vallasciani, E. Vial

Stampa
Il periodico è disponibile ON LINE
sul sito: WWW.RATIO.IT

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, n. 33
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00
Sito Web: WWW.RATIO.IT
Posta elettronica:
servizioclienti@gruppocastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori
della Comunicazione n. 3575
Autorizzazione del Tribunale
di Mantova n. 10/2011
Periodico trimestrale,
spedizione in abbonamento postale

Chiuso per la stampa il 5.06.2025

RATIO

Società e Impresa

Gestione giuridica e contrattuale, pratiche amministrative e crisi d'impresa

Sommario 6/2025

Editoriale	- Il clima è anche questione di geopolitica	3
Il Notaio consiglia	- Regularizzazione di società irregolare	4
Ultime notizie dalla banca	- Carte revolving, il contratto è nullo se stipulato da soggetti non abilitati alla mediazione creditizia	5
Notizie in breve		6

Società di persone

Diritto societario	- Distinzione tra soci accomandatari e accomandanti nella società in accomandita semplice irregolare	8
---------------------------	--	----------

Società di capitali

Diritto societario	- Acquisto, da parte della società, di beni o crediti di proprietà dei promotori, finanziatori, soci o degli amministratori	10
---------------------------	---	-----------

Operazioni straordinarie

Fiscalità	- Operazioni straordinarie dei professionisti	14
------------------	---	-----------

Formulari societari

Diritto societario	- Trasformazione di società di persone in società di capitali	18
---------------------------	---	-----------

Pratiche amministrative

Rating	- Rating di legalità: requisito di affidabilità e credibilità per le imprese	22
---------------	--	-----------

Temi professionali

Responsabilità	- Nuove responsabilità per i sindaci	26
Professionisti	- Ruolo dei professionisti nella crisi di impresa	28

Bilancio e controllo di gestione

Principi contabili	- Bilancio della holding industriale	30
---------------------------	--------------------------------------	-----------

Gestione d'impresa

Vigilanza	- L'informativa nel collegio sindacale	36
Finanziamenti	- Finanza innovativa in azienda	38

Crisi d'impresa e insolvenza

Procedure	 - Procedure familiari nella composizione della crisi da sovraindebitamento	44
------------------	--	-----------

Esecuzione individuale

Gestione	 - Limite minimo per il pignoramento delle pensioni	48
-----------------	--	-----------

Impresa e fisco

Adempimenti	- Conferimento di partecipazioni: criticità emerse nel documento di ricerca CNDCEC e FNC	52
--------------------	--	-----------

Rubriche

Giurisprudenza	- Rassegna di giurisprudenza: società - obbligazioni e contratti	58
Quesito Agenzia Entrate	- Scissione non proporzionale di società semplice e abuso del diritto	60

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT
Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

*****Riproduzione vietata*****

Informativa privacy

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - privacy@gruppocastelli.com. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy-policy.

Testata volontariamente sottoposta a certificazione di tiratura e diffusione in conformità al Regolamento CSST

Certificazione Editoria Specializzata e Tecnica



ACQUISTO, DA PARTE DELLA SOCIETÀ, DI BENI O CREDITI DI PROPRIETÀ DEI PROMOTORI, FINANZIATORI, SOCI O DEGLI AMMINISTRATORI

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

Art. 2343-bis c.c.

La disciplina delle società per azioni ruota intorno ai 2 principi fondamentali della effettività e della integrità del capitale sociale. L'art. 2343-bis c.c. detta una disciplina complementare volta a rafforzare tali garanzie, nell'interesse dei creditori, al fine di evitare che nei primi 2 anni di vita gli azionisti possano eludere la rigida disciplina dei conferimenti. In particolare, la norma vieta l'acquisto, in assenza di apposita autorizzazione dell'assemblea ordinaria dei soci, dei beni degli amministratori, promotori, fondatori o soci da parte della società nei 2 anni successivi all'iscrizione della società nel Registro delle Imprese.

La *ratio* è evidentemente quella di prevenire operazioni in frode all'art. 2343 c.c. che prevede l'obbligo della relazione giurata di stima per i conferimenti in natura.

Tale disciplina riguarda esclusivamente gli acquisti in cui il corrispettivo sia pari o superiore al decimo del capitale sociale, mentre restano esclusi dall'ambito di operatività dell'art. 2343-bis c.c. gli acquisti che siano effettuati a condizioni normali nell'ambito delle operazioni correnti della società e quelli che avvengono nei mercati regolamentati o sotto il controllo dell'autorità giudiziaria o amministrativa.

Resta ferma la responsabilità degli amministratori ai quali spetta il vaglio sulla "normalità" delle condizioni dell'acquisto ed ai quali spetta, inoltre, attivare il procedimento di autorizzazione e procedere con i conseguenti adempimenti formali (iscrizione presso il Registro delle Imprese). In caso di violazioni vige altresì la responsabilità solidale dell'alienante.

SCHEMA DI SINTESI

CONFERIMENTI	⇒ Conferimento in denaro	⇒ Se nell'atto costitutivo non è previsto diversamente, il conferimento deve farsi in denaro.
	⇒ Conferimento in natura	⇒ • Per le cose conferite in proprietà la garanzia del socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita. • Il rischio delle cose conferite in godimento resta sul socio, mentre la garanzia è regolata dalle norme sulla locazione. • Il conferimento di beni in natura o di crediti deve essere accompagnato da una relazione di stima giurata da un esperto designato dal Tribunale.
	⇒ Servizi/prestazioni d'opera del socio	⇒ I conferimenti aventi ad oggetto servizi/prestazioni d'opera del socio non sono consentiti nella S.p.a., mentre nella S.r.l. è consentito in presenza di determinate condizioni (art. 2464, c. 6 c.c.).
CONDIZIONI DI VALIDITÀ DETTATE DALL'ART. 2343-BIS C.C.	⇒ Oggetto	⇒ L'acquisto da parte della società, di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei 2 anni dalla iscrizione della società nel Registro delle Imprese, deve essere autorizzato dall'assemblea ordinaria.
	⇒ Valore	⇒ La norma si applica agli acquisti in cui il corrispettivo sia per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale.
	⇒ Disciplina	⇒ • Colui che intende alienare deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale competente. • L'operazione deve essere autorizzata dall'assemblea degli azionisti. • Gli amministratori devono depositare il verbale di autorizzazione presso il Registro delle Imprese nei 30 giorni successivi. • In caso di inadempimento delle formalità richieste sono responsabili in solido gli amministratori e l'alienante.

APPROFONDIMENTI

**PRINCIPIO
DI EFFETTIVITÀ
DEL CAPITALE SOCIALE**
• Definizione

- Essendo la S.p.a. il tipo societario in cui l'elemento capitalistico prevale sull'elemento personalistico più di quanto non accada nelle S.r.l., il codice fornisce una disciplina volta ad assicurare l'effettività del capitale sociale.
- Il legislatore vuole cioè garantire agli *stakeholders* che il capitale dichiarato nell'atto costitutivo esista realmente, nel suo esatto ammontare, e sia effettivamente a disposizione della società.
- Tale effettività viene assicurata innanzitutto laddove l'art. 2342 c.c., rubricato "conferimenti", stabilisce che, se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il conferimento deve farsi in denaro. Il conferimento in denaro quindi è la regola, mentre eventuali conferimenti di beni in natura e di crediti, che in astratto potrebbero occultare una sottocapitalizzazione della società, sono consentiti, ma costituiscono l'eccezione e, pertanto, sono soggetti ad una particolare procedura dettata dall'art. 2343 c.c.
- Sono invece totalmente esclusi nelle S.p.a. i conferimenti di prestazione d'opera o servizi.
- Sempre a tutela dell'effettività del capitale sociale, l'art. 2342, c. 2 c.c. impone che almeno 1/4 dei conferimenti in denaro debba essere versato immediatamente al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo. Ciò da un lato fornisce alla società le risorse minime per fronteggiare la fase di avviamento, dall'altro conferma la serietà dell'impegno dei soci sottoscrittori, non essendo consentito di rinviare l'intero versamento ad un momento successivo.
- Ulteriore strumento di garanzia consiste nel potere degli amministratori di esigere il saldo del versamento quando ravvisano eventuali esigenze finanziarie e l'ulteriore potere di cui all'art. 2344 c.c. per cui, una volta decorsi 15 giorni dalla pubblicazione di una diffida sulla Gazzetta Ufficiale, gli amministratori possono offrire le azioni ancora non liberate prima agli altri soci e poi al mercato.
- Con specifico riferimento ai conferimenti di beni in natura o di crediti, è necessario che il conferimento sia effettuato integralmente al momento della sottoscrizione.

**• Disciplina
dei
conferimenti
di beni
in natura
e di crediti**

- La disciplina dei conferimenti di beni in natura o di crediti è soggetta a stringenti formalismi, volti a garantire che il valore dei beni o dei crediti che saranno conferiti sia effettivamente corrispondente alle azioni che rappresenteranno la relativa quota di capitale.
- In tale prospettiva, chi conferisce beni in natura o crediti nella costituzione di una S.p.a. deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente:
 - a) la descrizione dei beni o dei crediti conferiti;
 - b) l'attestazione che il valore di tali beni o crediti è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo;
 - c) i criteri di valutazione adottati.
 Tale relazione deve essere inoltre allegata all'atto costitutivo.
- Entro 180 giorni dall'iscrizione della società nel Registro delle Imprese, gli amministratori devono controllare le valutazioni contenute nella relazione dell'esperto e, in presenza di fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. La norma precisa inoltre che fino a quando le valutazioni non sono state controllate dagli amministratori, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.
- Nel caso in cui dovesse emergere che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte, salvo che il socio conferente versi la differenza in danaro o eserciti il diritto di recesso. In tale ultima ipotesi, il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura.

**DIVIETO DI ACQUISTO
DEI BENI SOCIALI**

- **Introduzione**
 - La disciplina dei conferimenti, sopra illustrata, attiene al momento genetico e fornisce una tutela per evitare che nel momento in cui viene costituita la società sia dichiarato un capitale sociale di valore superiore al suo valore reale.
 - Il Codice Civile, però, detta una ulteriore disciplina per scongiurare il pericolo che subito dopo la regolare costituzione i soci possano trovare *escamotage* per annacquare il capitale sociale.
 - In particolare l'art. 2343-*bis* c.c. regola l'acquisto, da parte della società, di beni o crediti che siano di proprietà dei promotori, finanziatori, soci o degli amministratori che torva applicazione nei primi 2 anni di vita della società.
- **Requisiti**
 - L'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei 2 anni dalla iscrizione della società nel Registro delle Imprese, è consentito ma deve essere necessariamente autorizzato dall'assemblea ordinaria.
- **Relazione**
 - L'alienante che rientri in uno dei soggetti sopra indicati, deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la società contenente la descrizione dei beni o dei crediti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione adottati, nonché l'attestazione che tale valore non è inferiore al corrispettivo, che deve comunque essere indicato.
- **Procedura**
 - La relazione deve essere depositata nella sede della società durante i 15 giorni che precedono l'assemblea. I soci possono prenderne visione. Entro 30 giorni dall'autorizzazione il verbale dell'assemblea, corredato dalla relazione dell'esperto designato dal Tribunale, deve essere depositato a cura degli amministratori presso l'ufficio del Registro delle Imprese.
- **Esenzioni**
 - La disciplina sopra illustrata non si applica agli acquisti che siano effettuati a condizioni normali nell'ambito delle operazioni correnti della società né a quelli che avvengono nei mercati regolamentati o sotto il controllo dell'autorità giudiziaria o amministrativa.
 - Si tratta infatti di ipotesi in cui non pare sussistere il pericolo che i soggetti individuati dalla norma possano strumentalmente sopravvalutare i beni alienati alla società.
- **Sanzioni**
 - Nel caso di violazione dell'art. 2343-*bis* c.c., l'ultimo comma di tale disposizione sancisce la responsabilità solidale degli amministratori e dell'alienante per i danni cagionati alla società, ai soci ed ai terzi.

Esempio



Verbale di assemblea che autorizza l'acquisto di beni del socio nei primi 2 anni di vita

L'anno 2025, il giorno 2 del mese di giugno alle ore 10:30 presso la sede legale della Impresa S.p.a. sita in Roma alla via . . . si è riunita l'assemblea ordinaria degli azionisti, al fine di discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1. acquisto di beni del socio *ex art. 2343-bis c.c.*;
2. deliberazioni inerenti e conseguenti.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti: Mario Rossi (titolare n. 500 azioni), Marco Bianchi (titolare di n. 500 azioni), Luigi Verdi Presidente del CdA.

Ai sensi di Statuto assume la presidenza il sig. Luigi Verdi, Presidente del CdA il quale constata:

- la regolarità della convocazione;
- la presenza dei soci: Mario Rossi, titolare di n. 500 azioni aventi diritto di voto; Marco Bianchi, titolare di n. 500 azioni aventi diritto di voto;
- la presenza, quindi, di azionisti portatori del 100% delle azioni aventi diritto di voto;
- la presenza dei Consiglieri Tizio e Caio ed esso medesimo;
- la presenza del Collegio Sindacale.

Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita ed atta a deliberare l'Assemblea Ordinaria degli azionisti che chiama a fungere da segretario il sig. Marco Bianchi che accetta.

I presenti si dichiarano esattamente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Si passa quindi allo svolgimento del primo punto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente dà atto che l'acquisto di cui si discute rientra nelle ipotesi di cui all'art. 2343-bis c.c. poiché:

- a) la società è stata iscritta nel Registro delle Imprese da meno di 2 anni,
- b) il valore del bene, autovettura modello . . . targa . . . presenta un valore pari al decimo del capitale sociale,
- c) tale bene è di proprietà del socio Mario Rossi.

Il Presidente rappresenta ai soci che l'alienante ha presentato la relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale di Roma contenente la descrizione dei beni o dei crediti, il valore ad esso attribuito, i criteri di valutazione adottati, nonché l'attestazione che tale valore non è inferiore al corrispettivo che viene indicato in € . . .

Precisa altresì che tale relazione è stata depositata nella sede della società nei 15 giorni che precedono l'assemblea.

Preso atto di quanto sopra fedelmente riportato, i soci dichiarano di aver preso visione della relazione.

Tutto ciò premesso, il Presidente chiede ai soci di autorizzare ai sensi dell'art. 2343-bis c.c. l'acquisto come sopra individuato. Dopo ampia discussione, l'assemblea all'unanimità delibera di autorizzare l'acquisto del veicolo modello . . . targa . . . , e autorizza altresì l'amministratore a procedere con i formalismi di legge.

Nessun altro prende la parola e pertanto i lavori assembleari si chiudono alle ore 12:30.

Roma, lì 2.06.2025